

DELIBERA n 004/2020

- Visto il Regio Decreto 11/02/1929 n° 275 – Regolamento per la professione di Perito Industriale.
- Vista la Legge 25/04/1938 n° 897 – Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi Professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi.
- Visto il D.Lgs. Luogotenenziale 23/11/1944 n° 382 – Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali.
- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n° 328 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine n. 15/2018 del 17 settembre 2018

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE

Ritenuta la necessità di procedere ad una diversa regolamentazione sull'utilizzo del timbro professionale anche in conseguenza della variazione di denominazione da collegio ad ordine disposta con delibera n° 15/2018 nella seduta del Consiglio Direttivo del 17 Settembre 2018,

Delibera e conseguentemente dispone le seguenti norme:

NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE

1) USO

Ogni elaborato tecnico presentato da un Perito Industriale o da un Perito Industriale Laureato a Privati, Enti, Uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro grasso, attestante che il Perito Industriale o Perito Industriale Laureato, firmatario dell'elaborato, possiede il requisito, prescritto dalla Legge, dell'iscrizione nell'Albo professionale.

2) FORMATO

Il timbro recherà il nome del professionista ed il numero d'iscrizione nell'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nei nuovi modelli approvati. I vecchi modelli non rimangono in uso e dovranno essere riconsegnati all'Ordine.

3) ASSEGNAZIONE

Il Presidente dell'Ordine assegna, presso la sede dell'Ordine, il timbro in dotazione al Professionista che ne abbia fatto richiesta scritta, utilizzando l'apposita modulistica, corredandola del pagamento richiesto per la realizzazione del timbro. Per l'assegnazione del timbro il Professionista deve risultare iscritto all'Albo, non essere soggetto a procedimenti disciplinari di sospensione ed essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione scadute a quella data. La consegna è annotata sull'apposito registro in sede, firmato dal Professionista che riceve il timbro, in concomitanza con il ritiro.

4) RICONSEGNA

Qualora il professionista sia cancellato dall'Albo, per dimissioni od in seguito a provvedimenti disciplinari dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento, se adottato d'iniziativa dell'Ordine, riconsegnare il timbro, senza diritto ad alcun rimborso.

L'avvenuta riconsegna del timbro all'Ordine sarà annotata sull'apposito registro con rilascio di ricevuta all'Interessato. Il professionista che è cancellato dall'Albo e non riconsegna il timbro,

immediatamente od entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato e del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli altri Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del Regio Decreto 11/02/1929 n° 275.

5) SMARRIMENTO

In caso di smarrimento del timbro il professionista dovrà farne denuncia alla Pubblica Autorità e darne comunicazione al Presidente dell'Ordine, consegnando una copia della denuncia. Un duplicato del timbro sarà rilasciato a richiesta e dietro pagamento, con annotazione sull'apposito registro della motivazione del duplicato.

6) DIVIETO DI DUPLICAZIONE

È vietato utilizzare e duplicare timbri che non siano dati in dotazione dal Presidente dell'Ordine.

È fatto inoltre divieto di provvedersi direttamente del timbro o usare timbri che abbiano caratteristiche simili ai modelli approvati.

7) FIRMA DIGITALE PROFESSIONALE CON QUALIFICA PERITO INDUSTRIALE

Dovrà esserne fatta richiesta all'Ordine che provvederà alla sua consegna non appena sarà pervenuta alla sede dell'Ordine. La consegna è annotata sull'apposito registro in sede, firmato dal Professionista che riceve il timbro, in concomitanza con il ritiro.

8) CONTROLLO DELLE AUTORITÀ

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti e gli Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione od all'approvazione degli elaborati saranno invitati ad accertare l'apposizione del timbro regolamentare sugli elaborati stessi ed a respingerli in caso di inadempienza o qualora non sia, in altro modo, accertata l'iscrizione nell'Albo alla data della presentazione dell'elaborato. Agli Enti sarà trasmessa copia delle presenti disposizioni con fac-simile del timbro.

9) ABUSI

Ogni abuso ed irregolarità nell'uso del timbro sarà considerata infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dall'art. 11 del Regio Decreto 11/02/1929 n° 275.

FAC-SIMILE DEL TIMBRO APPROVATO.



LA SPEZIA lì 03.02.2020

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE

